SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 dicembre 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante diposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Pfeiffer Cramer Petra, nata a Dresda il 31 maggio 1961, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo di studio «Dipl. Ing. (FH)» in «Hochbau» conseguito il 31 agosto 1982 presso l'istituto superiore di ingegneria civile di Neustrelitz;

Considerato che la richiedente inoltre ha svolto attività professionale per un periodo superiore ai due anni;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b),* del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 aprile 1999;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni uno;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pfeiffer Cramer Petra, nata a Dresda il 31 maggio 1961, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo di studio post-secondario di «diplom ingenieur (FH)» in «Hochbau», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell' allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) architettura tecnica;

b) idraulica.

Roma, 24 dicembre 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) *Prova attitudinale:* il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) *Tirocinio di adattamento:* ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art, 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

00A0004

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Tolentino - Sorgente S. Lucia» in comune di Tolentino.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 aprile 1992 con la quale il direttore dell'Azienda speciale servizi municipalizzati, con sede in Tolentino (Macerata), corso Garibaldi, 78, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Tolentino - Sorgente S. Lucia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «S. Lucia» sita in comune di Tolentino (Macerata);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999: «favorevole affinché l'Azienda speciale servizi municipalizzati Tolentino possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Tolentino - Sorgente S. Lucia, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto uricosurico».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tolentino - Sorgente S. Lucia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «S. Lucia» sita in comune di Tolentino (Macerata).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A0036

DECRETO 25 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Santa Clara» in comune di Borzonasca.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 5 febbraio 1993 con la quale la società Fonti Santa Clara S.r.l., con sede in Genova, via Francesco Nullo, 2/3, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Santa Clara» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Santa Clara» sita in comune di Borzonasca (Genova);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999: «favorevole affinché la società Fonti Santa Clara S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Santa Clara di Borzonasca (Genova) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti

diuretici". La dicitura "può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto uricosurico».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santa Clara» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Santa Clara» sita in comune di Borzonasca (Genova).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 25 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A0034

DECRETO 29 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Gaudenziana» in comune di Bognanco.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società Idrominerale Bognanco S.r.l., con sede in Aprilia (Latina), via Toscanini, 7, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Gaudenziana» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Bognanco (Verbania);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Gaudenziana» che gorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Bognanco (Verbania).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A0035

DECRETO 29 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Daggio» in comune di Introbio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la società Norda S.r.l., con sede in Milano, via Bartolini, 9, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denomi-

nata «Daggio» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Introbio (Lecco);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Daggio» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Introbio (Lecco).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A0033

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 dicembre 1999.

Modificazioni contrattuali di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del Comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 Ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n 993 Ric. del 10 luglio 1998;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a., relative a progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 9 novembre 1999, di cui al punto 5 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata già deliberati sono così modificati:

053646 ALENIA AERITALIA E SELENIA S.P.A. - Napoli.

Nuovi tubi di potenza a microonde.

Rispetto a quanto deliberato in data: 27 dicembre 1991; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, con liberazione della Finmeccanica S.p.a.

058732 ALENIA ELSAG SISTEMI NAVALI S.P.A. - Roma.
Sistemi di tracciamento del traffico marittimo.

Rispetto a quanto deliberato in data: 27 giugno 1995; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, con la condizione che alla stipula della dichiarazione d'obbligo finale, l'onere del rimborso rimarrà in capo unicamente alla Alenia Marconi Systems S.p.a. con liberazione della Finmeccanica S.p.a. con conferma fidejussione della Compagnia finanziamenti e rifinanziamenti Cofiri S.p.a. - Roma.

054259 ANSALDO TRASPORTI S.P.A. - Napoli.

Apparecchiature innovative per il sistema ferroviario.

Rispetto a quanto deliberato in data: 8 aprile 1993; variazione del profilo originario del progetto con ridimensionamento dello stesso e perdita del requisito della particolare rilevanza tecnologica con conseguente revoca dell'intervento in forma di contributo nella spesa, fermo restando l'utilizzo del finanziamento ai sensi della legge n. 346/1988 per lire milioni 1.911,0.

050613 ELETTRONICA SAN GIORGIO ELSAG S.P.A. - Genova.

Trasduttori e sistemi elettroacustici.

Rispetto a quanto deliberato in data: 30 ottobre 1989; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, con liberazione della Finmeccanica S.p.a.

062506 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. - Padova.

Intraflow - Workflow Management System Intranet-Based.

Rispetto a quanto deliberato in data: 30 dicembre 1997; si autorizza la variazione di imputazione dei costi in zona non eleg. da sostenere per la conclusione delle attività pari a lire milioni 3.106,255 con conseguente modifica del finanziamento in forma di credito agevolato.

064101 FINMECCANICA S.P.A. - Roma.

Surface Piercing Wing In Ground Effect.

Rispetto a quanto deliberato in data: 2 aprile 1998; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, con la condizione che alla stipula della dichiarazione d'obbligo finale, l'onere del rimborso rimarrà in capo unicamente alla Alenia Marconi Systems S.p.a., con liberazione della Finmeccanica S.p.a. con conferma fidejussione della Compagnia finanziamenti e rifinanziamenti Cofiri S.p.a. - Roma.

048367 FINMECCANICA S.P.A. - Roma.

Sistemi avanzati ATC - seconda fase.

Rispetto a quanto deliberato in data: 23 luglio 1990; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, con liberazione della Finmeccanica S.p.a. solo per la prat. n. 053567/346.

054048 FINMECCANICA S.P.A. - Roma.

Sistemi generali di controllo e supervisione marittimi di nuova generazione.

Rispetto a quanto deliberato in data: 8 luglio 1993; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, con liberazione della Finmeccanica S.p.a. solo per la prat. n. 055678/346.

055730 FINMECCANICA S.P.A. - Roma.

Radar avanzato ATC a stato solido in banda S.

Rispetto a quanto deliberato in data: 9 maggio 1995; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, con liberazione della Finmeccanica S.p.a. e conferma della fidejussione della Compagnia finanziamenti e rifinanziamenti Cofiri S.p.a. - Roma.

056991 FINMECCANICA S.P.A. - Roma.

Postazione multiruolo ATC.

Rispetto a quanto deliberato in data: 26 settembre 1995; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, in solido con Finmeccanica S.p.a. - Roma, con la condizione che alla stipula della dichiarazione d'obbligo finale, l'onere del rimborso rimarrà in capo unicamente alla Alenia Marconi Systems S.p.a. con liberazione della Finmeccanica S.p.a. e conferma della fidejussione della Compagnia finanziamenti e rifinanziamenti Cofiri S.p.a. - Roma.

057046 FINMECCANICA S.P.A. - Roma.

Un sistema ATC modulare ad alta capacità elaborativa.

Rispetto a quanto deliberato in data: 19 gennaio 1996; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, con liberazione della Finmeccanica S.p.a. per la pratica n. 057047/346.

057203 FINMECCANICA S.P.A. - Roma.

Stazione radar ATC con sensore primario multifunzionale (TASS) e secondario ad indirizzamento selettivo (SIR-S).

Rispetto a quanto deliberato in data: 26 settembre 1995; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, con liberazione della Finmeccanica S.p.a. e conferma della fidejussione della Compagnia finanziamenti e rifinanziamenti Cofiri S.p.a. - Roma.

057642 FINMECCANICA S.P.A. - Roma.

Seeker agile in frequenza.

Rispetto a quanto deliberato in data: 26 maggio 1995; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, in solido con la Finmeccanica S.p.a. - Roma, con la condizione che alla stipula della dichiarazione d'obbligo finale, l'onere del rimborso rimarrà in capo unicamente alla Alenia Marconi Systems S.p.a. con liberazione della Finmeccanica S.p.a. e conferma della fidejussione bancaria.

059033 FINMECCANICA S.P.A. - Roma.

Sistemi di antenne ad array planari e conformi con scansione elettronica.

Rispetto a quanto deliberato in data: 24 settembre 1996; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, con la condizione che alla stipula della dichiarazione d'obbligo finale, l'onere del rimborso rimarrà in capo unicamente alla Alenia Marconi Systems S.p.a. con liberazione della Finmeccanica S.p.a. Anche per la prat. n. 059034/346.

061091 FINMECCANICA S.P.A. - Roma.

Radar ad antenna attiva in banda L.

Rispetto a quanto deliberato in data: 3 aprile 1998; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, in solido con la Finmeccanica S.p.a. - Roma, con la condizione che alla stipula della dichiarazione d'obbligo finale, l'onere del rimborso rimarrà in capo unicamente alla Alenia Marconi Systems S.p.a. con liberazione della Finmeccanica S.p.a. Anche per la prat. n. 0610/346.

061952 FINMECCANICA S.P.A. - Roma.

Tecnologie avanzate dei sottosistemi riceventi ed elaborativi per radar destinati al controllo degli spazi aerei.

Rispetto a quanto deliberato in data: 4 luglio 1997; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, in solido con la Finmeccanica S.p.a. - Roma, con la condizione che alla stipula della dichiarazione d'obbligo finale, l'onere del rimborso rimarrà in capo unicamente alla Alenia Marconi Systems S.p.a. con liberazione della Finmeccanica S.p.a. Anche per la prat. n. 061953/346.

062074 FINMECCANICA S.P.A. - Roma.

Nuove tecniche di sorveglianza cooperativa per il controllo del traffico aereo oceanico, continentale e di area terminale.

Rispetto a quanto deliberato in data: 3 luglio 1997; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, in solido con la Finmeccanica S.p.a. - Roma, con la condizione che alla stipula della dichiarazione d'obbligo finale, l'onere del rimborso rimarrà in capo unicamente alla Alenia Marconi Systems S.p.a. con liberazione della Finmeccanica S.p.a. Anche per la prat. n. 062075/346.

064200 FINMECCANICA S.P.A. - Roma.

Processazione di segnali radar per la classifica di bersagli navali.

Rispetto a quanto deliberato in data: 25 gennaio 1999; variazione titolarità: in capo alla Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma, con liberazione della Finmeccanica S.p.a. e conferma della fidejussione della Compagnia finanziamenti e rifinanziamenti Cofiri S.p.a. - Roma.

056876 ITALTEL - SOCIETÀ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Milano.

Sistemi di trasmissione per reti di accesso e reti di giunzione.

Rispetto a quanto deliberato in date: 19 gennaio 1996, 11 maggio 1995; variazione di imputazione dei costi: a fronte dei minori utilizzi in zona non eleg. si autorizza lo spostamento della quota relativa al Contributo in conto interessi del finanziamento a valere sulla legge n. 346/1988, prat. n. 056877/346 di lire milioni 8.873,891.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore del dipartimento: RISCUOLI

00A0032

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 dicembre 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Montasio» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e

vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1999 con il quale l'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Montasio» registrata in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta;

Considerato che l'«Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ha comunicato la propria intenzione di rinunziare all'incarico di organismo autorizzato al controllo per la denominazione di origine protetta «Montasio» a far data dal 30 dicembre 1999;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del formaggio «Montasio», con la quale il suddetto Consorzio ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi, in sostituzione dell'«Istituto Nord Est Qualità - INEQ», l'organismo privato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», con sede in via S. Gaetano n. 74 - Thiene (Vicenza);

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che l'organismo privato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio» con le modalità già previste nel piano di controlli predisposto dal rinunciatario organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», in via transitoria, nelle more della predisposizione e dell'approvazione di un nuovo piano di controlli.

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

In accoglimento della richiesta dell'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale, 33/35 è revocata al predetto organismo l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio» di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1999.

Art. 2.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» di seguito denominato «C.S.Q.A.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gatano n. 74, già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Montasio» registrata in ambito Unione europea con regolamento della Commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

L'organismo privato autorizzato «C.S.Q.A.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e, non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Montasio».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 3 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A.» e tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Montasio» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Montasio» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

00A0019

DECRETO 29 dicembre 1999.

Designazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia per l'effettuazione dei controlli sull'olio a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» registrato in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 123 del 23 gennaio 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, ed in partcolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 8 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, dalla regione Liguria con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quali Autorità pubbliche da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate, ai sensi del comma 10 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, da un comitato di coordinamento costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria;

Visto il piano di controllo predisposto dalle stesse camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale Autorità nazionale competente, ha riscontrato l'idoneità delle modalità di controllo previste dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia per l'effettuazione dei controlli sulla DOP «Riviera Ligure»;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di designazione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia quali autorità pubbliche per l'espletamento delle funzioni di controllo sulla DOP «Riviera Ligure»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, sono designate quali Autorità pubbliche incaricate di espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 123 del 23 gennaio 1997.

Art. 2.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure».

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 4.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia comunicano con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 5.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia immettono nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adottano eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 4 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Liguria nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

00A0020

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 1999.

Fusione per incorporazione della Polaris assicurazioni S.p.a., in Milano, ne La Fondiaria assicurazioni S.p.a., in Firenze. (Provvedimento n. 01415).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare gli articoli 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare gli articoli 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, piazza della Libertà n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Polaris assicurazioni S.p.a. (già Sipea - Società italiana per l'esercizio delle assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, via Copernico n. 38, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonché quello di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo credito;

Vista l'istanza congiunta e la relativa documentazione allegata, presentata in data 3 settembre 1999, con la quale le società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione della Polaris assicurazioni S.p.a. ne La Fondiaria assicurazioni S.p.a. nonché delle relative modalità e delle nuove norme statutarie della società incorporante;

Viste le delibere assunte in data 12 ottobre 1999 dalle assemblee straordinarie della Polaris assicurazioni S.p.a. e de La Fondiaria assicurazioni S.p.a. che hanno approvato la predetta operazione di fusione per incorporazione, con effetti contabili dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avrà effetto la fusione;

Vista la citata delibera assunta in data 12 ottobre 1999 dall'assemblea straordinaria de La Fondiaria assicurazioni S.p.a. che ha altresì approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 6, 8, 10, 34 e 36 dello statuto sociale;

Vista la modifica in data 19 ottobre 1999 della suddetta delibera relativa alla variazione della formulazione dell'art. 6 dello statuto sociale;

Visti i decreti in data 18 e 21 ottobre 1999 con i quali i tribunali di Milano e Firenze, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, hanno ordinato l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina assicurativa;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'istituto nella seduta del 22 dicembre 1999;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione, e le relative modalità, della Polaris assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ne La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli:

art. 5 (Capitale - Azioni): aumento del capitale sociale di L. 8.160.240.000, in relazione alla fusione per incorporazione ne La Fondiaria assicurazioni S.p.a. della Polaris assicurazioni S.p.a.;

art. 6 (Capitale - Azioni): precisazione relativa alle modalità di circolazione delle azioni ordinarie, solo nominative, e di risparmio, nominative o al portatore, a scelta dell'azionista;

art. 8 (Capitale - Azioni): modalità relative all'annotazione sul libro soci del trasferimento delle azioni ed eliminazione dell'ultimo comma relativo alle spese per l'emissione di nuovi certificati;

art. 10 (Assemblee): riferimento alle disposizioni di legge in merito al diritto di intervento dei soci in assemblea;

art. 34 (Bilancio): eliminazione, dal testo, delle parole «conto dei profitti e delle perdite»;

art. 36 (Bilancio): nuove modalità di pagamento dei dividendi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

00A0025

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 29 novembre 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto di autonomia dell'Ateneo emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;

Visto il proprio decreto rettorale del 27 ottobre 1997, n. 270 relativo all'adeguamento del corso di laurea in medicina e chirurgia al decreto ministeriale 10 luglio 1996, tabella XVIII;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1999 relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche della Università degli studi di Messina;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 ottobre 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

Articolo unico

Nell'attuale art. 162 dello statuto di questo Ateneo, relativo alle aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'area 18 - Area della medicina e sanità pubblica, dopo il settore scientifico-disciplinare F22A Igiene generale e applicata, viene aggiunta la seguente nuova disciplina: F22A Igiene degli alimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 29 novembre 1999

Il rettore: SILVESTRI

99A11458

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 196-0072 del 30 dicembre 1996, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (senato accademico del 18 maggio 1999, consiglio di amministrazione del 24 maggio 1999);

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1999, prot. n. 2047, con la quale lo stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle modifiche proposte;

Decreta:

Gli articoli 15, 20 e 26 dello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila sono modificati come segue:

Art. 15 *(Strutture di Ateneo di servizio e di supporto).* — 1. Costituiscono strutture di Ateneo di servizio e di supporto:

a) le biblioteche di facoltà;

b) i centri di servizio di facoltà;

c) i centri di servizio di ateneo;

d) i centri interdipartimentali di servizio;

e) l'orto botanico universitario.

L'UAQ può inoltre disporre l'attivazione di musei universitari e di altre strutture in settori di specifico interesse dell'ateneo; le risorse necessarie e gli oneri di gestione sono a carico delle strutture didattiche e scientifiche interessate, secondo modalità disciplinate dal regolamento di ateneo.

2. Le strutture indicate nel comma precedente sono dotate di autonomia di spesa.

3. L'istituzione delle strutture di servizio o di supporto è deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

4. Le biblioteche di facoltà hanno il compito di sviluppare ed organizzare l'acquisizione, la conservazione e l'utilizzazione del patrimonio librario, documentale e multimediale di interesse per la facoltà di appartenenza, nonché di promuovere e realizzare la diffusione dell'informazione bibliografica. Le biblioteche di facoltà sono strutture permanenti, dotate di risorse di personale, finanziarie, gestionali e di spazi assegnati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Il consiglio di facoltà delibera il regolamento della biblioteca; stabilisce inoltre le linee di indirizzo ed i criteri generali di funzionamento nonché di valutazione del servizio, avvalendosi della propria commissione.

La commissione biblioteca di facoltà è costituita in accordo alle disposizioni del regolamento di ateneo delle biblioteche e comprende:

a) rappresentanti delle strutture didattiche e scientifiche;

b) rappresentanti degli studenti;

c) il responsabile della biblioteca;

d) rappresentanti del personale delle biblioteche.

Il presidente della commissione biblioteca di facoltà è eletto tra e dai componenti della commissione stessa.

La commissione di ateneo delle biblioteche è costituita in accordo al regolamento di ateneo delle biblioteche, approvato dal senato accademico, e comprende:

a) i presidenti delle commissioni biblioteca di facoltà;

b) i responsabili delle biblioteche;

c) rappresentanti degli studenti.

5. I centri di servizio di facoltà sono diretti dai presidi e svolgono compiti di supporto all'attività didattica e culturale della facoltà e ne curano la gestione amministrativa. Sono strutture dotate di risorse proprie di spazi, personale, finanziari e gestionali. Il relativo regolamento di funzionamento è deliberato dal consiglio di facoltà.

6. I centri di servizio di ateneo sono strutture che svolgono attività destinate a tutta l'UAQ, nei vari ambiti didattici, scientifici ed amministrativi. Sono strutture dotate di personale e spazi propri, il cui regolamento di funzionamento è deliberato dal senato accademico in accordo ai principi generali fissati nel regolamento di ateneo. I centri di servizio di ateneo possono articolarsi in sedi decentrate.

7. Per la gestione di complessi apparati scientifici e di strutture di supporto di uso comune a più ambiti scientifici, allo scopo di razionalizzare il loro impiego, l'UAQ può istituire centri interdipartimentali di servizio, su proposta dei dipartimenti interessati. Il regolamento di funzionamento di tali centri è deliberato al loro interno, in accordo ai principi generali fissati nel regolamento di ateneo. Le risorse, gli spazi ed il personale necessari ai centri interdipartimentali di servizio sono forniti dalle strutture scientifiche interessate, nonché dagli utili ricavati da eventuali servizi prestati dai centri per enti esterni all'ateneo; eventuali deroghe sono deliberate dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. A condizione che i centri vengano gestiti da uno dei dipartimenti interessati, essi possono essere dotati di autonomia finanziaria. I centri interdipartimentali di servizio hanno una durata limitata e sono rinnovabili.

8. L'orto botanico universitario, con annesso il giardino alpino di Campo Imperatore, cura la manutenzione del patrimonio vegetale in esso raccolto e ne promuove lo sviluppo ai fini della didattica e della ricerca, mettendo a disposizione della comunità scientifica all'interno ed al di fuori della struttura universitaria i risultati di conoscenza di base ed applicata derivanti dalle sperimentazioni in esso svolte. L'orto botanico universitario è dotato di personale e spazi propri ed è diretto da un professore di ruolo dell'UAQ. Il regolamento di funzionamento è deliberato al suo interno, in accordo ai principi generali fissati nel regolamento di ateneo. Le risorse necessarie al funzionamento dell'orto botanico sono fornite, oltre che dall'UAQ, da altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti e convenzioni.

Art. 20 *(Il senato accademico)*. — 1. Il senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo di tutte le attività dell'ateneo.

In particolare il senato accademico:

a) programma l'attività di formazione e di ricerca e le linee di sviluppo dell'ateneo;

b) assegna i professori ed i ricercatori alle facoltà e formula le proposte per la definizione delle piante organiche e per la ripartizione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario tra le strutture dell'ateneo;

c) esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell'ateneo;

d) sentito il nucleo di valutazione di ateneo, verifica l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; unitamente al consiglio di amministrazione, esamina le risultanze delle attività gestionali-amministrative;

e) delibera l'istituzione e la disattivazione di dipartimenti e di centri interdipartimentali di servizio e le modifiche alla situazione dipartimentale, sentito il consiglio di amministrazione;

f) delibera le afferenze di professori e ricercatori ai dipartimenti;

g) delibera l'istituzione e la disattivazione di strutture didattiche, sentito il consiglio di amministrazione;

h) delibera l'istituzione di nuove strutture di servizio e di supporto dell'ateneo, sentito il consiglio di amministrazione;

i) determina gli indirizzi di cui il consiglio di amministrazione dovrà tener conto per la formulazione del bilancio di previsione, in relazione all'attività di formazione e di ricerca ed alle linee di sviluppo dell'ateneo, ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione;

l) fornisce al consiglio di amministrazione parere obbligatorio sull'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi;

m) delibera il regolamento di ateneo ed il regolamento didattico di ateneo;

n) delibera il regolamento di funzionamento dei centri di servizio di ateneo;

o) delibera le modifiche di statuto, sentito il consiglio di amministrazione;

p) delibera le modifiche ai regolamenti di ateneo di sua competenza;

q) programma lo sviluppo edilizio e la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e gestionali-amministrative dell'ateneo;

r) esprime parere obbligatorio sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

s) esprime parere obbligatorio sulle relazioni che il rettore a termine di legge inoltra al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

t) propone la partecipazione a strutture esterne all'ateneo per attività di ricerca e di servizio;

u) valuta i pareri obbligatori e le proposte del consiglio studentesco per gli argomenti previsti nel successivo art. 22. Il presidente del consiglio studentesco ha diritto a partecipare ai lavori del senato accademico con funzione consultiva sugli argomenti di cui ai punti *b), d)* ed *e),* e con funzioni deliberanti per i punti *a), c)* ed *f)* del predetto art. 22;

v) definisce la composizione del comitato permanente per i rapporti con il territorio, di cui al secondo comma dell'art. 7;

z) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

2. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento di ateneo.

3. Il senato accademico è costituito da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il pro-rettore, senza diritto di voto;

c) il direttore amministrativo, con funzioni consultive e di segreteria;

d) i presidi di facoltà;

e) direttori di dipartimento, in numero pari ai presidi, eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati afferenti ai dipartimenti, in base ad accorpamenti culturalmente affini di dipartimenti o loro sezioni, definiti dal senato accademico su proposta del collegio dei direttori di dipartimento;

f) quattro professori di ruolo eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati dell'UAQ.

Il mandato di cui al punto *f)* ha durata triennale, comunque coincide con quello del rettore e non può essere ricoperto più di due volte consecutive. La carica non è compatibile con la posizione di professore a tempo definito e con quella di membro del consiglio di amministrazione.

Le norme per l'elezione dei membri di cui ai punti *e)* ed *f)* sono fissate nel regolamento di ateneo.

Art. 26 *(Il direttore amministrativo).* — 1. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali di ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, nonché di verifica e controllo dell'attività dei dirigenti.

2. Spetta inoltre al direttore amministrativo, ai sensi degli articoli 16, 17 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) stipulare i contratti dell'Università e sottoscrivere le convenzioni non comprese tra quelle attribuite al rettore;

b) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nonché gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo ed assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa come specificato dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il direttore amministrativo è nominato dal rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, nella figura di un dirigente dell'UAQ o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

L'incarico ha durata biennale ed è rinnovabile.

4. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo, per gravi irregolarità o per inefficienza nell'azione amministrativa, è disposta con atto motivato dal rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato.

5. Il rettore designa, su proposta del direttore amministrativo, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, tra i dirigenti dell'ateneo un sostituto del direttore amministrativo, che ne fa le veci ad ogni effetto in caso di assenza od impedimento per giustificati motivi.

6. Al direttore amministrativo può essere riconosciuta un'indennità di funzione a carico del bilancio dell'ateneo, determinata dal consiglio di amministrazione.

Il presente provvedimento annulla il precedente decreto rettorale n. 199-0102 del 28 luglio 1999 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 7 dicembre 1999

Il rettore: BIGNARDI

99A11459

DECRETO RETTORALE 10 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale 196-0072 del 30 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa all'autonomia didattica;

Visto il decreto rettorale del 1° agosto 1997 con il quale viene istituito il Dipartimento di sistemi ed istituzioni per l'economia;

Visto il decreto rettorale 17 settembre 1997 con il quale è stato istituito il corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese, afferente alla facoltà di economia;

Visto il decreto rettorale 30 marzo 1998 con cui il corso di diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale viene trasformato in tecnici dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

Visto il decreto rettorale 31 marzo 1998 con cui viene istituito il diploma universitario per tecnici in biotecnologie;

Visto il decreto rettorale 29 luglio 1998 con il quale il corso di laurea in ingegneria edile è stato trasformato in ingegneria edile - architettura;

Visto il decreto rettorale 31 luglio 1998 con cui, nell'ambito della facoltà di ingegneria, è stata istituita la scuola di specializzazione ingegneria clinica;

Visto il decreto rettorale 15 settembre 1998 con il quale la scuola di specializzazione in radiologia viene trasformata nelle scuole di specializzazione in radioterapia e in radiodiagnostica;

Visto il decreto rettorale 8 ottobre 1998 con il quale sono state istituite, presso l'Ateneo aquilano, le scuole di specializzazione in ortopedia e traumatologia e in biochimica clinica;

Visto il decreto rettorale 198-0090 del 9 ottobre 1998 recante «Regolamento didattico di Ateneo»;

Visto il decreto rettorale 2 febbraio 1999 con il quale è stato istituito il corso di laurea in scienze della formazione primaria, afferente alla facoltà di scienze della formazione;

Visto il decreto rettorale del 2 settembre 1999 con il quale, presso l'Università degli studi dell'Aquila, è stata istituita la facoltà di scienze motorie, con il corso di laurea in scienze motorie;

Visto il decreto rettorale del 20 ottobre 1999 con cui il Dipartimento di discipline chirurgiche assume la nuova denominazione di scienze chirurgiche;

Visto il decreto rettorale 29 ottobre 1999 con il quale è stata istituita la Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile afferente alla facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il decreto rettorale 10 novembre 1999 con il quale è stata riattivata la Scuola di specializzazione in audiologia, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia;

Decreta:

Le tabelle 1 e 2 allegate allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, sono così modificate:

TABELLA I — *Facoltà e corsi di studio istituiti presso l'Università degli studi dell'Aquila.*

Facoltà di economia:

Corso di laurea in economia e commercio;

Corso di diploma in economia ed amministrazione delle imprese;

Corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici.

Facoltà di ingegneria:

Corso di laurea in ingegneria chimica;

Corso di laurea in ingegneria civile;

Corso di laurea in ingegneria edile - architettura;

Corso di laurea in ingegneria elettrica;

Corso di laurea in ingegneria elettronica;

Corso di laurea in ingegneria meccanica;

Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

Corso di diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse;

Corso di diploma in ingegneria chimica;

Corso di diploma in ingegneria delle infrastrutture;

Corso di diploma in ingegneria elettrica;

Corso di diploma in ingegneria elettronica;

Corso di diploma in ingegneria meccanica;

Scuola di specializzazione in ingegneria clinica.

Facoltà di lettere e filosofia:

Corso di laurea in lettere (indirizzo classico e indirizzo moderno);

Corso di laurea in filosofia;

Corso di laurea in lingue e letterature straniere.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Corso di laurea in medicina e chirurgia;

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Corso di diploma per dietista;

Corso di diploma per fisioterapista;

Corso di diploma per igienista dentale;

Corso di diploma per infermiere;

Corso di diploma per logopedista;

Corso di diploma per ortottista assistente di oftalmologia;

Corso di diploma per ostetrica/o;

Corso di diploma in servizio sociale;

Corso di diploma per tecnico audiometrista;

Corso di diploma per tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Corso di diploma per tecnici dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

Corso di diploma per tecnici in biotecnologie.

Scuole dirette a fini speciali per:

Dirigenti e docenti di scienze infermieristiche;

Strumentisti di sala operatoria;

Tecnici di anestesia e rianimazione;

Tecnici in biotecnologie;

Tecnici cosmetici;

Tecnici di igiene ambientale e del lavoro.

Scuole di specializzazione:

Allergologia ed immunologia clinica;

Anestesia e rianimazione;

Audiologia;

Biochimica clinica;

Cardiologia;

Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

Chirurgia generale;

Chirurgia maxillo-facciale;

Chirurgia vascolare;

Dermatologia e venereologia;

Endocrinologia e malattie del ricambio;

Farmacologia;

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

Geriatria;

Ginecologia ed ostetricia;

Igiene e medicina preventiva;

Medicina del lavoro;

Medicina dello sport;

Medicina interna;

Neurologia;

Neuropsichiatria infantile;

Oftalmologia;

Oncologia;

Ortopedia e traumatologia;

Otorinolaringoiatria;

Patologia clinica;

Pediatria;

Psichiatria;

Radiodiagnostica;

Radioterapia;

Statistica sanitaria;

Urologia.

Facoltà di scienze della formazione:

Corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Corso di laurea in scienze dell'educazione.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Corso di laurea in fisica;

Corso di laurea in informatica;

Corso di laurea in matematica;

Corso di laurea in scienze ambientali;

Corso di laurea in scienze biologiche;

Corso di diploma in biotecnologie agro-industriali;

Corso di diploma in chimica;

Corso di diploma in informatica;

Corso di diploma in matematica;

Corso di diploma in scienza dei materiali.

Facoltà di scienze motorie:

Corso di laurea in scienze motorie.

TABELLA II — *Dipartimenti istituiti presso l'Università degli studi e dell'Aquila.*

Architettura ed urbanistica.

Biologia di base ed applicata.

Chimica, ingegneria chimica e materiali.

Culture comparate.

Energetica.

Fisica.

Ingegneria elettrica.

Ingegneria delle strutture, delle acque e del terreno.

Matematica pura ed applicata.

Medicina interna e sanità pubblica.

Medicina sperimentale.

Scienze ambientali.

Scienze chirurgiche.

Scienze e tecnologie biomediche.

Sistemi ed istituzioni per l'economia.

Storia e metodologie comparate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 10 dicembre 1999

Il rettore: BIGNARDI

00A0037

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 13 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto n. 829 del 14 maggio 1998 con cui è stato emanato lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Ancona;

Ritenuto opportuno apportare al succitato statuto le seguenti modifiche:

sostituire gli articoli 38, 39 e 40 per meglio specificare gli organi e le relative competenze dei centri interdipartimentali di servizi delle biblioteche e dei centri di servizio di ateneo;

riformulare l'art. 63 al fine di non aprire, a seguito delle precedenti modifiche, i termini dell'adeguamento delle strutture esistenti al momento dell'entrata in vigore dello statuto;

correggere gli errori materiali e le omissioni presenti nelle tabelle allegate allo stesso;

Vista la nota rettorale prot. n. 28869 del 27 agosto 1999 con la quale sono state trasmesse al M.U.R.S.T. le modifiche dello statuto dell'Università degli studi di Ancona;

Vista la nota ministeriale prot. n. 1650 pervenuta a questa amministrazione in data 22 novembre 1999 con la quale il M.U.R.S.T. esaminate le succitate modifiche allo statuto dichiara di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Di emanare le modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Ancona e di trasmetterle al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* come di seguito indicato:

a) sono aboliti gli articoli 38, 39, 40 e 63 e le tabelle da 1 a 6 del vigente statuto;

b) sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 38 (*Centri interdipartimentali di servizi). —* 1. I centri di servizi organizzano attività di servizio di rilevante impegno e/o apparecchiature complesse, di interesse comune a più strutture primarie, al fine di realizzare economie di scala dal punto di vista scientifico, finanziario e tecnologico, finanziario e tecnologico.

2. I centri di servizi sono costituiti su richiesta delle strutture interessate, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per quanto di loro specifica competenza. I centri di servizi possono costituire centri di gestione autonoma oppure afferire, dal punto di vista gestionale, ad una delle strutture partecipanti.

3. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione ed alla conduzione ordinaria del centro sono garantite dalle strutture interessate.

4. Sono organi di ciascun centro di servizio:

il consiglio tecnico-scientifico;

il coordinatore.

5. Il consiglio tecnico-scientifico è costituito da componenti designati dalle strutture afferenti al centro di servizi.

6. Il centro interdipartimentale di servizi è retto dal coordinatore eletto, nel proprio seno, dal consiglio tecnico-scientifico.

Il coordinatore è nominato dal rettore e può essere coadiuvato da un responsabile operativo proposto dal consiglio tecnico-scientifico, di norma, tra il personale tecnico afferente alle strutture interessate.

Art. 39 *(Biblioteche).* — 1. Le biblioteche sono centri di documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica ed inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.

2. Le biblioteche adempiono al compito di garantire al personale, agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso alle fonti di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti.

3. Le biblioteche sono inoltre dedicate alla ricerca ed alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.

4. Il sistema bibliotecario di ateneo può essere articolato in più poli. L'ateneo favorisce il coordinamento tra i poli al fine di conseguire economie di scala e vantaggi in termini di efficienza e di efficacia. L'ateneo favorisce altresì la collaborazione tra le biblioteche dell'ateneo e quelle di altri atenei o di altre istituzioni.

5. Il regolamento d'ateneo stabilisce il livello minimo di servizi che ciascuna biblioteca deve fornire.

6. Sono organi del sistema bibliotecario di ateneo:

il comitato tecnico-scientifico;

il direttore.

Il comitato tecnico-scientifico è costituito dai presidi delle facoltà o loro delegati e dal direttore.

Il comitato tecnico-scientifico è presieduto da un presidente eletto nel proprio seno tra i docenti di prima fascia e nominato con decreto rettorale.

Il direttore è nominato dal rettore tra il personale appartenente al ruolo speciale tecnico-scientifico e delle biblioteche, di seconda o prima qualifica speciale e sarà coadiuvato da responsabili operativi di polo.

Art. 40 *(Centri di servizio di ateneo).* — Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale, il senato accademico, a maggioranza dei componenti e con parere favorevole del consiglio di amministrazione, può istituire centri di servizi di ateneo.

Sono organi dei centri di servizio:

il comitato tecnico-scientifico;

il direttore.

Il comitato tecnico-scientifico elegge al proprio interno il presidente.

Il direttore che partecipa alle sedute del comitato tecnico-scientifico è nominato dal rettore tra il personale appartenente al ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, di seconda o prima qualifica speciale e può essere coadiuvato da responsabili operativi di polo.

Art. 63 *(Adeguamento di strutture esistenti).* — I dipartimenti, gli istituti, i centri interdipartimentali di ricerca e di servizio in essere alla data dell'entrata in vigore del presente statuto, debbono adeguarsi alle norme statutarie entro cinque anni, dalla medesima data di entrata in vigore dello statuto ad eccezione dei centri che debbono conformarsi entro due anni da tale data.

Le seguenti tabelle, allegate allo statuto

TABELLA 1

Facoltà

Agraria, economia, ingegneria, medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali.

TABELLA 2

Corsi di diploma

Facoltà di agraria:

diploma universitario in tecniche erboristiche;

diploma universitario in tecnologie alimentari.

Facoltà di economia:

diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

diploma universitario in servizio sociale.

Facoltà di ingegneria:

diploma universitario in ingegneria elettronica;

diploma universitario in ingegneria informatica;

diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione;

diploma universitario in ingegneria meccanica;

diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni.

Facoltà di medicina e chirurgia:

diploma universitario in ortottista - assistente di oftalmologia;

diploma universitario in tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

diploma universitario in fisioterapista;

diploma universitario in infermiere;

diploma universitario in tecnico di neurofisiopatologia;

diploma universitario in ostetrica;

diploma universitario in dietista;

diploma universitario in igienista dentale;

diploma universitario in logopedista;

diploma universitario in tecnico audioprotesista;

diploma universitario in tecnico sanitario di radiologia medica;

diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

TABELLA 3

Corsi di laurea

Facoltà di agraria:

corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie.

Facoltà di economia:

corso di laurea in economia e commercio;

corso di laurea in economia politica.

Facoltà di ingegneria:

corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e territorio;

corso di laurea in ingegneria civile;

corso di laurea in ingegneria edile;

corso di laurea in ingegneria elettronica;

corso di laurea in ingegneria meccanica;

corso di laurea in ingegneria edile - architettura.

Facoltà di medicina e chirurgia:

corso di laurea in medicina e chirurgia;

corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

corso di laurea in scienze biologiche.

TABELLA 4

Scuole di specializzazione

Facoltà di ingegneria:
ingegneria energetica;
ingegneria delle microonde;
calcolo delle strutture.

Facoltà di medicina e chirurgia:
allergologia ed immunologia clinica;
anatomia patologica;
anestesia e rianimazione;
cardiologia;
chirurgia generale;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
chirurgia toracica;
chirurgia vascolare;
dermatologia e venerologia;
ematologia;
endocrinologia e malattie del ricambio;
farmacologia;
gastroenterologia;
geriatria;
ginecologia ed ostetricia;
igiene;
igiene e medicina preventiva;
immunoematologia;
malattie infettive;
medicina del lavoro;
medicina fisica e riabilitazione;
medicina interna;
medicina legale;
microbiologia e virologia;
neurologia;
odontostomatologia;
oftalmologia;
oncologia;
ortopedia e traumatologia;
pediatria;
psichiatria;
radiodiagnostica;
reumatologia;
scienza dell'alimentazione;
urologia.

TABELLA 5

Scuole dirette a fini speciali

Facoltà di economia:
tecnici dell'amministrazione aziendale;

Facoltà di ingegneria:
informatica;
tecniche per il risparmio energetico.

Ancona, 13 dicembre 1999

Il rettore: PACETTI

00A0038

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1996, in vigore dal 1° luglio 1996;

Visto il decreto rettorale n. 80 del 7 dicembre 1998, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 43 dello statuto di autonomia di questo Ateneo, con l'inserimento dei commi 4 e 5;

Visto il decreto rettorale n. 1024 del 18 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 4 giugno 1999, con cui è stato modificato l'art. 43 dello statuto di autonomia di questo Ateneo, con l'inserimento del comma 6 ai sensi del quale «... Il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione della indennità di carica del rettore ed il relativo importo»;

Visti i pareri favorevoli alla proposta di modifica dello stesso statuto espresso dal consiglio di amministrazione in data 3 agosto 1999 con deliberazioni n. 255 e n. 256, relativa alla indennità di carica da attribuire al prerettore, ai presidi di facoltà ed ai direttori di dipartimento;

Vista la deliberazione n. 195 del 5 ottobre 1999, con cui il senato accademico ha approvato la modifica dell'art. 43 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Lecce, relativa alla indennità di carica da attribuire al prorettore, ai presidi di facoltà ed ai direttori di dipartimento;

Vista la nota M.U.R.S.T. prot. n. 2052 del 1° dicembre 1999, con cui lo stesso Ministero non ha espresso rilievi in merito alla modifica di cui trattasi;

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Lecce, emanato con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996. È modificato come appresso:

Art. 43 *(Norme finali). — (Omissis)...*

6. Il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione della indennità di carica al rettore, al prorettore, ai presidi di facoltà ed ai direttori di dipartimento ed il relativo importo.

Lecce, 16 dicembre 1999

Il rettore: RIZZO

99A11460

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Stefano, in Imola

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Stefano, con sede in Imola (Bologna).

00A0040

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Strigno Valsugana

Con decreto interministeriale n. 1025 in data 6 dicembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del demanio pubblico militare — Ramo Difesa Esercito —, a quella dei Beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Magazzino di commissariato nel comune di Strigno Valsugana (Trento) e riportato nel comune censuario medesimo alla p.t. 687, f.p. 687, p.c. 67, f.m. 16, p.ed. 779, per una superficie complessiva di 870 mq.

00A0039

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento dei vini ad indicazione geografica tipica del «Colline del Genovesato».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista l'istanza del 31 maggio 1995 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, fatta propria dalla regione Liguria, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Colline del Genovesato»;

Ha espresso, nella riunione del 18 novembre 1999, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il testo di disciplinare di produzione come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/ 1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali, comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» è riservata ai mosti e i vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Non è ammesso l'uso di indicazioni geografiche o toponimastiche, nomi di comuni, frazioni o località comprese nella zona di produzione.

Alla indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni veritiere in riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

La indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» è riservato ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, passito (da uve aromatiche);

rosati, anche nella tiplogia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello.

Art. 2.

La zona di produzione delle uve aventi diritto alla indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» comprende il territorio amministrativo della provincia di Genova incluso nelle D.O.C.: «Riviera di Ponente» (comuni di Arenzano e Cogoleto), «Golfo del Tigullio» e «Val Pelcevera».

In particolare i confini della zona sono geograficamente delimitati (in senso antiorario) da:

il Mare Ligure dal confine con la provincia di Savona al confine con la provincia di La Spezia, a sud;

i confini orientali, dei comuni della provincia di Genova di: Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Né, Mezzanego e Borzonasca;

i confini settentrionali dei comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, San Colombano Certenoli, Orero, Lorsica, Favale di Malvaro, Neirone, Lumarza, Davagna e Genova; quindi si prosegue dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque che segue la direttrice dei monti: Carmo, Capanna, Vittoria; Cappellino, sino al passo dei Giovi: dal passo dei Giovi fino al monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Leco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M. Sejeu, M. Oralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino; dal Monte Turchino fino al Monte Reixa e il confine della provincia di Savona lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Gialla, Bric del Dente, Passo del Faialla, Monte Reixa e Passo della Gava;

infine i confini occidentali dei comuni della provincia di Genova di Arenzano e Cogoleto.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere atte a conferire alle uve è ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche qualitative.

Art. 3.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini ad indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» le uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito della regione Liguria.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 4.

La resa massima di uva per ettaro è di 13 tonnellate per tutti i vitigni che concorrono alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato».

I sesti di impianto, le forme di allevamento del vigneto, i sistemi di potatura, devono essere quelli usuali delle aree di produzione, e/o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti e comunque atti a mantenere gli standard produttivi tradizionali.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Art. 5.

La resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 75% per tutte la uve. Sono ammesse le pratiche enologiche dell'arricchimento nelle annate e nei limiti stabiliti dalla regione Liguria con proprio decreto.

Per la tipologia passito, la resa massima non deve essere superiore al 50%.

Art. 6.

Il titolo alcolometrico minimo naturale delle uve destinate a produrre vini aventi diritto alla indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» è di 9,5 gradi per il bianco, 10,00 gradi per il rosso e rosato, 10,5 gradi per la tipologia novello e 13,00 gradi per il passito.

Art. 7.

All'atto della loro immissione al consumo i vini ad indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» devono avere una gradazione alcolometrica volumica totale minima pari a:

10 gradi per il vino bianco;

10,5 gradi per i vini rosso e rosato, 11,00 per la tipologia novello;

14,00 per la tipologia passito.

00A0041

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla Associazione Trentino Vini, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive modifiche, relativamente agli articoli 2, 5 e 10 del disciplinare predetto:

ha espresso, il parere di accogliere la domanda sopra citata di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine «Trentino» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trentino» accompagnata da una delle specificazioni di cui ai successivi articoli 2 e 9, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Trentino» bianco, rosso e Kretzer, o rosato è riservata ai vini ottenuti dai seguenti vitigni:

Bianco:

Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Müller Thurgau, Incrocio Manzoni 6.0.13, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;

Rosso:

Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente e Merlot;

Kretzer o Rosato:

Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della sottozona «Sorni», è riservata al vino bianco ottenuto dai seguenti vitigni: Nosiola, Müller Thurgau, Silvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della sottozona «Sorni» è riservata al vino rosso ottenuto dai seguenti vitigni: Teroldego, Schiava (Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa) e Lagrein, da soli o congiuntamente.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

A frutto bianco:

Chardonnay;
Moscato giallo;
Müller Thurgau;
Nosiola;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling italico;
Riesling (renano);
Sauvignon;
Traminer aromatico.

A frutto rosso:

Moscato rosa (localmente detto delle rose);
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Lagrein (rubino e rosato);
Marzemino;
Merlot;
Pinot nero;
Rebo,

è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve, di colore analogo non aromatiche appartenenti alla medesima denominazione «Trentino».

La denominazione di origine controllata «Trentino» Vino Santo è riservata al vino ottenuto da uve della varietà di vitigno Nosiola per almeno l'85%.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Trentino» Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%.

Tale vino può essere immesso al consumo a decorrere dal 1º novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Trentino» devono essere prodotte nei vigneti ubicati nei terreni ricadenti nei comuni amministrativi di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Gada, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villalagarina, Volano, Zambana nella provincia autonoma di Trento.

Le uve destinate alla produzione del «Trentino» Vino Santo debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenne e Vezzano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata «Trentino» Marzemino debbono essere prodotti nei territori amministrativi dei comuni di: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villalagarina, Volano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione «Sorni» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte dei territori dei comuni di Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele all'Adige, siti in provincia di Trento.

Tale zona è così delimitata: partendo a nord dall'incrocio del confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero (quota 205), il limite prosegue verso sud, fino al km 391 della strada statale n. 12. Di qui, seguendo il fondale del torrente Tratta, risale verso est fino all'incrocio di questo con la strada provinciale del vino. Poi, seguendo la strada comunale per il Maso Spon, raggiunge in località «Ciaresara», il sentiero che collega i Masi «Tratta», «Clinga» e «Furli» (sul lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di Cembra che percorre fino al km 1,100. Di qui prosegue in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente Avisio, per seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota di 275 da dove sale verso nord-ovest fino alla provinciale della Val di Cembra e precisamente al km 3,500. Dal km 3,500 la linea di delimitazione, segue la strada provinciale della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla «Croce» deviando verso nord-est lungo la strada comunale, passa per i masi Roncador, Serci e Fontanelle, indi seguendo il margine della foresta dei pini raggiunge, al «Cross Ross», la mulattiera della «Vie Rosse» che segue verso nord toccando le quote 644, 694, 704, 688 e 619 e quindi fino al confine comunale tra Giovo e S. Michele, che, scendendo verso la valle, segue fino al «Maso Centofinestre».

Da tale punto la linea di delimitazione prosegue deviando verso sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota 400, raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il «Centro del Legno», indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la vecchia sede della nazionale del Brennero (ora strada provinciale) che percorre verso sud fino al confine comunale di Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche colturali devono essere quelle generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica forzatura.

Per i nuovi impianti ed reimpianti è previsto un numero minimo di 2500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varietà di vite e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino i titoli alcolometrici volumici minimi naturali come appresso indicati:

	Produzione max uva per ettaro (tonn.)	Titolo alcolom. volum. minimo naturale (% vol)	Produzione max vino per ettaro (hl)
	—	—	—
Trentino bianco	15	10,5	105
Trentino rosso	14	10,5	98
Trentino Kretzer e rosato	15	10,0	105
Trentino Sorni bianco	14	10,5	98
Trentino Sorni rosso	14	10,5	98
Trentino Chardonnay	15	10,5	105
Trentino Moscato giallo	12	10,5	84
Trentino Moscato rosa	10	11,0	70
Trentino Müller Thurgau	14	10,0	98
Trentino Nosiola	14	10,0	98
Trentino Pinot bianco	15	10,5	105
Trentino Pinot grigio	14	10,5	98
Trentino Riesling italico	15	10,5	105
Trentino Riesling (renano)	14	10,5	98
Trentino Traminer aromatico	14	11,0	98
Trentino Sauvignon	14	10,5	98
Trentino Cabernet	13	10,5	91
Trentino Cabernet franc	13	10,5	91
Trentino Cabernet Sauvignon	13	10,5	91
Trentino Lagrein	14	10,5	98
Trentino Marzemino	13	10,5	91
Trentino Merlot	15	10,5	105
Trentino Pinot nero	12	11,0	84
Trentino Rebo	14	10,5	98
Trentino Vino Santo	14	16	42

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicate.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano, purché tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita l'aggiunta di mosti e vini di colore analogo non aromatici ed anche di annate diverse appartenenti alla medesima denominazione «Trentino», nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2.

L'aggiunta di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati è consentita secondo le vigenti norme comunitarie.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore: al 30% per il Trentino Vino Santo; al 70% per i rimanenti vini.

Qualora la resa superi i detti limiti, ma non oltre, rispettivamente, il 35% e il 75%, l''eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Lagrein può essere designato e presentato con la specificazione del colore rubino (o dunkel), oppure rosato (o Kretzer), in relazione al tipo di prodotto ottenuto dalla vinificazione.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, fine;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille;

Rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: gradevole, etereo, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;

sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico, talvolta con gradevole sentore di legno;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille;

Kretzer e rosato:

colore: rosato, rubino, chiaro;

odore: delicato, gradevole;

sapore: fresco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Sorni bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, gradevole, delicato;

sapore: fresco, armonico, talvolta morbido;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Sorni rosso:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, etereo, gradevole, delicato;

sapore: secco, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille;

Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, liscio, armonico, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille;

Moscato giallo:

colore: giallo paglierino, talvolta dorato;

odore: aromatico, caratteristico;

sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Moscato rosa (o delle rose):

colore: da rosso a granato chiaro;

odore: delicato, gradevole, aromatico;

sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12%;
acidità totale minima: 5,5;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;

Müller Thurgau:
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, lievemente aromatico;
sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;

Nosiola:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;

Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico, liscio, talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;

Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;

Riesling italico:
colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;

Riesling (renano):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Sauvignon:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino tendente al dorato;
odore: aromatico, intenso, caratteristico;
sapore: aromatico, fine, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Cabernet:
colore: rosso rubino intenso;
odore: leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico, talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;

Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: gradevolmente erbaceo, etereo;
sapore: secco, armonico, pieno, talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;

Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico, talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;

Lagrein:
colore: rosato chiaro (Kretzer) o rubino (dunkel);
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole, talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille (rubino/dunkel), 19 per mille (rosato/Kretzer);

Marzemino:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;

Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole, talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;

Pinot nero:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo, talvolta con gradevole sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille;

Rebo:

colore: rosso rubino;

odore: gradevole ed accentuato;

sapore: secco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille;

Vino Santo:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: gradevole, armonico, fine, delicato;

sapore: piacevolmente dolce, di passito;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 16% di cui almeno 10% svolti;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 22,5 per mille.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle ihdicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della varietà di vitigno Moscato giallo e Moscato rosa può essere utilizzato per designare il vino liquoroso ottenuto da mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente varietà di vite ed avente titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo almeno del 10,5%, ferme restando le altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino»: bianco, rosso, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling (renano), Sauvignon, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero, Lagrein e Marzemino provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quella prevista dal precedente art. 5 e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quella prevista dal precedente art. 6, qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno due anni, possono riportare in etichetta la menzione «riserva».

Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Per tutti i vini recanti la menzione «riserva» è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino»: rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Lagrein (rubino) possono essere immessi al consumo a decorrere dal 1° marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Art. 9.

La menzione «vendemmia tardiva» è riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varietà di vite Chardonnay, Müller Thurgau, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Riesling (renano), Sauvignon, Traminer, Moscato giallo e Moscato rosa (o delle rose), sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.

La menzione «vendemmia tardiva» con la specificazione facoltativa di uno dei vitigni sopra elencati, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono essere presenti nei vigneti nella misura massima del 15% eventuali altre varietà di vite a frutto bianco «raccomandate» o «autorizzate» per la provincia di Trento.

Ferme restando le rese di uva ad ettaro previste all'art. 4 del presente disciplinare di produzione, le uve destinate all'ottenimento dei vini «vendemmia tardiva» non possono superare la resa di 50 ettolitri di vino ad ettaro e devono assicurare un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» riportanti le menzioni «vendemmia tardiva» all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato;

colore: rosso granato (per il Moscato rosa o delle rose);

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 15° («vendemmia tardiva»);

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

Per i vini di cui al presente articolo non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati di cui al precedente art. 5.

Il vino «vendemmia tardiva» può essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di maturazione di dodici mesi, che ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo alla raccolta.

Per tali vini è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma «bordolese» o «renana» o «borgognotta» o «champagnotta» di capacità non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.

L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo di sughero o da tappo a raso bocca in sostanza inerte.

La chiusura con tappo a vite è ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto non superiore a 0,375 litri.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» Moscato giallo e Moscato rosa, anche delle tipologie «liquoroso» e «vendemmia tardiva», possono inoltre essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla «Bocksbeutel».

Art. 11.

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» è consentita la scelta vendemmiale tra le denominazioni: «Trento», «Valdadige» «Casteller» e «Caldaro» qualora fra loro compatibili in base alla coincidenza territoriale ed alla composizione varietale dei vigneti.

I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni su indicate a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

Art. 12.

È consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, località, dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Nell'etichettatura dei vini «Trentino» è ammessa la menzione «vigna» purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

Art. 13.

Alla denominazione di origine controllata «Trentino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionato», «vecchio» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

99A11289

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela, della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Pesaresi», intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, e successivamente modificata con decreto ministeriale 3 ottobre 1994;

Visto il parere favorevole della regione Marche sulla predetta istanza;

Ha espresso, nella riunione del 18 novembre 1999, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini — Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi»

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata «Colli Pesaresi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Colli Pesaresi» rosso;

«Colli Pesaresi» rosato (o rosè);

«Colli Pesaresi» bianco;

«Colli Pesaresi» Sangiovese (anche nella tipologia riserva e novello);

«Colli Pesaresi» Trebbiano;

«Colli Pesaresi» Biancame.

Ai vini suddetti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente disciplinare, sono altresì riservate le seguenti sottozone:

«Colli Pesaresi» Focara (rosso) (anche nella tipologia riserva);

«Colli Pesaresi» Focara Pinot nero (anche nella tipologia riserva);

«Colli Pesaresi» Roncaglia (bianco).

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Colli Pesaresi» rosso e rosato (o rosè):

Sangiovese: minimo 70%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo del 30%;

«Colli Pesaresi» bianco:

Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella), Verdicchio, Biancame, Pinot grigio, Pinot nero da vinificare in bianco, Riesling italico, Chardonnay, Sauvignon, Pinot b, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 75%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo del 25%;

«Colli Pesaresi» Sangiovese e Sangiovese novello:

Sangiovese: minimo 85%,

possono partecipare alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo del 15%;

«Colli Pesaresi» Trebbiano:

Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella): minimo 85%,

possono partecipare alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo del 15%;

«Colli Pesaresi» Biancame:

Biancame: minimo 85%,

possono partecipare alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo del 15%;

«Colli Pesaresi» Focara (rosso):

Pinot nero, Cabernet Franc, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot (congiuntamente o disgiuntamente): minimo 75%,

possono partecipare alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo del 25%, ad eccezione del Sangiovese che potrà essere, aggiunto sino ad un massimo del 50%;

«Colli Pesaresi» Focara Pinot nero:

Pinot nero: minimo 90%,

possono partecipare alla produzione di detto vino altri vitigni rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo del 10%;

«Colli Pesaresi» Roncaglia (bianco):

Pinot nero (da vinificare in bianco): minimo 25%,

Pinot grigio, Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella), Chardonnay, Sauvignon, Pinot b (congiuntamente o disgiuntamente): massimo 75%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine, controllata «Colli Pesaresi» ricade nella provincia di Pesaro e Urbino e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Barchi, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Montebaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Ippolito, Serrungarina, Tavullia, Tavoleto, Auditore, Sassocorvaro, Urbino, Fermignano e Cagli.

Tale zona è così delimitata:

la zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi» rosso, bianco, rosato, Sangiovese, Sangiovese novello comprende gli interi territori comunali di Barchi, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Montebaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Ippolito, Serrungarina e Tavullia nonché parte dei territori comunali di Tavoleto, Auditore, Sassocorvaro, Urbino, Fermignano e Cagli.

Tale zona è così delimitata: partendo dal mare Adriatico, a nord di Gabicce Mare, la linea di delimitazione segue il confine regionale fra Marche ed Emilia-Romagna, fino ad incontrare la strada comunale che unisce Mondaino a Tavoleto e, raggiunto per detta comunale quest'ultimo paese, prosegue sino alla frazione San Giovanni del comune di Auditore. Da tale località percorre la strada che conduce ad Auditore e, raggiunta la quota 506 in prossimità del serbatoio dell'acquedotto, segue una strada campestre che, tagliato il confine comunale di Auditore con Sassocorvaro, in prossimità di casa Arpina, raggiunge l'affluente di sinistra del fosso Avellana, in prossimità della località Santa Maria. Discende il corso di detto affluente sino a toccare quota 202. Sulla strada comunale che collega Valle Avellana alla provinciale Feltresca, percorso un breve tratto di detta comunale, in

direzione sud, la delimitazione prosegue per la vicinale che passa per Serra, Ca' del Vento fino a raggiungere il confine occidentale di Sassocorvaro.

Discende tale confine sino all'incrocio con la provinciale Feltresca a sud di Mercatale e, risalendo per tale provinciale, attraversa la frazione di Mercatale per immettersi, in prossimità del km 30, sulla comunale che passa per il paese di Sassocorvaro e, proseguendo per detta comunale, raggiunge la frazione di San Donato di Taviglione.

Da San Donato segue verso sud-est la strada che passa per Santo Stefano in Acquaviva ed attraversato il torrente Apsa di San Donato, entra nel comune di Urbino e, dopo aver toccato le quote 336 e 370, si immette sulla comunale che unisce Sant'Apollinare in Cirfalco a Pieve di Cagna.

Percorsa per un breve tratto tale strada, dopo aver toccato quota 356 e Palazzo dei Maschi, la linea di delimitazione prende la comunale e scende alle quote 346 e 212, a Ca' Sbrasa ed a Ca' Tonto. Da Ca' Tonto giunge alla Rancitella (quota 318) e per la strada che sale alle quote 420, 395 e 458, raggiunge la strada statale n. 73-*bis,* in prossimità del km 59 (quota 483).

Dal km 59 la delimitazione segue la suddetta statale e dopo aver toccato la città di Urbino raggiunge il ponte sul fosso di Ca' Raniero. Devia, verso sud, per una strada campestre che, attraverso il fosso Santa Maria degli Angeli, tocca le quote 260, 307 (Ca' Tommasino), 319, 325 (San Martino), 212 (Ca' La Fraternità II) e si immette sulla provinciale Metaurense (km 1 + 900).

Discende per circa 200 metri detta provinciale indi piega a destra lungo una strada campestre e, attraversata la ferrovia Fano - Fermignano, dopo aver toccato Ca' La Fraternità I, raggiunge il fiume Metauro. Lo attraversa sulla passerella di San Giacomo, risale il suo corso in riva destra fino ad immettersi nella campestre che conduce alle quote 202 e 246 e che si congiunge alla strada comunale di Sant'Agostino in Aiola (quota 287).

Raggiunta quest'ultima località, prosegue per la carreggiata sino a quota 290, tocca Cà La Fosca (quota 298), indi, lungo un sentiero, raggiunge la quota 227 sulla quale passa il confine amministrativo dei comuni di Fermignano ed Urbino.

Prosegue lungo detto confine sino a Monte Polo (quota 374), scende lungo la comunale sino al cimitero di monte Polo (quota 329) e poi, preso un sentiero, tocca le quote 233 e 260 nonché il podere La Costa (quota 200) fino a raggiungere il fiume Metauro. La linea di delimitazione discende quindi il corso del Metauro fino al punto in cui il fiume Candigliano confluisce nel Metauro. Risale il fiume Candigliano e dopo il Passo del Furlo prende a seguire verso sud il confine comunale occidentale di Fossombrone fino al torrente Tarugo. Da questo punto risale il corso del torrente Tarugo sino alla località Santa Maria e di qui per la strada comunale che unisce quest'ultima località con la frazione Fenigli di Pergola, raggiunge il confine comunale di Pergola, in prossimità di casa Castellaro, che segue verso sud fino ad incontrare il confine provinciale fra Pesaro-Urbino ed Ancona.

La delimitazione discende quindi detto confine provinciale fino al mare Adriatico.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi» Trebbiano, comprende gli interi territori comunali di Mombaroccio, Monteciccardo, Petriano, Gabicce Mare, Gradara e Tavullia, nonché parte dei territori comunali di Pesaro, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizola, Colbordolo ed Urbino nonché le intere isole amministrative n. 7 (Montelabbate), n. 8 (Urbino) e parte del n. 5 (Tavullia).

Tale zona di produzione è suddivisa in due aree separate dal fiume Foglia.

La prima area di produzione è così delimitata: da Gabicce Mare si segue il confine regionale fra Marche ed Emilia-Romagna fino ad incrociare la strada provinciale n. 3 (Fogliense) nei pressi della località Rio Salso, da tale punto si prosegue seguendo la strada provinciale n. 3 verso Montecchio, poi prendendo la s.s. n. 423 fino a Santa Maria Fabbrecce, dove si segue la statale n. 16 fino ad arrivare al fiume Foglia, da qui il limite segue la sponda sinistra del fiume sino ad arrivare alla foce.

La seconda area di produzione è delimitata partendo dalla località Case della Fossa, dove ha la foce il fosso Seiore, da qui seguendo i confini comunali fra Pesaro e Fano, Mombaroccio e Cartoceto-Serrungarina, Monteciccardo e Montefelcino, l'isola amministrativa n. 8 Urbino e Montefelcino, Petriano e Montefelcino, Urbino e Montefelcino-Isola del Piano, fino ad arrivare al confine del comune di Fossombrone con il comune di Urbino all'incrocio con la strada carreggiabile che conduce al mulino Gulla, da tale punto il limite segue la strada stessa fino a raggiungere la quota 234, poi la quota 296, indi la quota 363 a Sant'Andrea di Primicilio a quota 347 a Villa la Croce. Da Villa la Croce si segue un sentiero fino a raggiungere il fosso della Verzera presso Brombolona e poi, attraverso tale fosso si prosegue sempre per un sentiero che passa a nord di Santa Maria Promonte fino a raggiungere Ca' Goggione. Da qui si raggiunge quota 319 e si prosegue fino a rio Marina seguendo sempre un sentiero. Attraversato tale rio a quota 200 si prosegue fino a case di monte Rosano (quota 225) e di qui si prende la strada campestre dopo aver raggiunto quota 222 dove si innesta con la strada comunale San Marino di Urbino-Molinello, si segue tale strada dei Molinelli e dopo aver raggiunto la quota 312 si arriva a quota 330 in cui la strada comunale suddetta si innesta con quella che conduce a Sant'Eufemia. Si segue tale strada fino a raggiungere la quota 349 e la località il Monte; da qui si segue la strada campestre che conduce a Ca' L'Aradia e, raggiunta Cal Furio 1º (quote 337 e 249), si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere la s.s. n. 73-*bis* Calmazzo-Urbino. Si percorre tale strada verso Urbino per circa 100 metri, indi si gira per imboccare la strada campestre che conduce a quota 260 e di qui a Ca' Tommasino (quota 307); si prosegue fino a quota 319 e di qui a San Martino (quota 325). Seguendo tale strada, si raggiunge Ca' La Fraternità II (quota 212) e poi si arriva sulla strada provinciale che segue tale strada fino ad arrivare a Calpino poi, girando a destra verso Urbino, si segue questa strada comunale (strada Rossa e poi Nazionale) sino ad arrivare all'incrocio con la s.s. n. 73-*bis* e percorrendola, si costeggiano le mura di Urbino, fino ad arrivare ad un incrocio dove si prende via dei Morti per arrivare poi a porta Santa Lucia, dove ci si immette nella strada provinciale n. 9 (Urbinate-Feltresca) e percorrendola, passando per Gadana, e prima di arrivare alla località Ca' Gulino, si gira all'incrocio a destra prendendo la strada comunale per Schieti. Da qui si prosegue per via Ponte Vecchio fino ad arrivare a quota 386, dove ci si immette nella strada provinciale n. 56 (Montefabbri). Poi si prosegue sulla strada provinciale n. 56 sino ad arrivare all'incrocio di casa Coromaio (quota 284) per poi prendere la provinciale n. 73 (Ponte Vecchio in Foglia) sino ad arrivare, a Ponte Vecchio, di qui si prosegue per la strada comunale verso Ponderetto (quota 101), Piantanico (quota 97), Talacchio (quota 40), sino ad arrivare ad un incrocio con la s.s. n. 423 (quota 72). Seguendo la s.s. n. 423 e dopo aver superato Bottega, ad un incrocio (quota 55) si gira a destra pendendo la provinciale n. 14 (Borgo Montecchio) sino ad arrivare all'Apsella. Dall'Apsella si segue la strada comunale fino ad arrivare a Montelabbate e passando per via Zamponini si prosegue per la stessa strada in direzione di casa Spesi ed arrivati all'incrocio di casa Giovannini si gira a sinistra in direzione di San Pietro in Calibano, seguendo prima la strada Lago Maggiore poi la strada di Fontesecco. Da San Pietro in Calibano si prosegue poi per via Fastiggi e strada della Fabreccia fino ad arrivare a Villa San Martino, seguendo poi via G. d'Arezzo, via Solferino e via Mirafiore e si arriva ad incrociare la ferrovia. Da qui il limite prosegue seguendo la ferrovia verso Fano fino ad arrivare alla costa in località Ospedale Bonomelli.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata Colli Pesaresi Biancame comprende soltanto e per intero i territori dei comuni di Mondavio, Monte Porzio, Pergola, San Lorenzo in Campo.

La sottozona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi» Focara comprende parte del territorio delimitato per la produzione del tipo rosso ed è così individuata.

Essa comprende parte della sezione censuaria di Fiorenzuola di Focara nel senso che vengono esclusi i territori delimitati come segue:

nella zona nord dal km 226 si percorre la strada della Romagna verso Bologna, fino ad incrociare la strada vicinale Scola dell'Erba e, passata la ferrovia, si segue il confine dell'ex sezione censuaria fino ad incontrare la strada Vicinale Fossetta e, percorrendola verso Colombarone, si riprende la strada della Romagna verso Bologna per arrivare di nuovo al km 226, restando coincidenti i restanti confini della sottozona Focara con quelli della sezione censuaria di Fiorenzuola di Focara.

La sottozona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi» Roncaglia coincide con una porzione della zona di produzione del tipo bianco ed è delimitata come segue:

partendo da Case Nuove (quota 30) si percorre la strada vicinale di Roncaglia Vecchia passando per l'incrocio a quota 97 verso la località di Ghetto a quota 147. Da qui continuando si interseca la strada del Picchio e, percorrendola verso destra, si incrocia la strada di Montebacchino, che toccando casa Mini (quota 126) prosegue sino ad incontrarsi con la strada del Boncio e, percorrendola verso la ferrovia, si incrocia sulla sinistra la strada dei Tre Ponti, la quale a sua volta interseca la ferrovia nella galleria; da qui si segue la ferrovia fino

ad incrociare la strada vecchia di Roncaglia, seguendola all'incrocio si gira a destra per la strada della fornace Mancini e la si percorre sino ad arrivare al punto di partenza a Case Nuove.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni in favorevole giacitura ed esposizione e con ubicazione rientrante nella fascia collinare e pedocollinare, di medio impasto o tendenti all'argilloso-calcareo e piuttosto asciutti.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2500 in coltura specializzata.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti devono essere quelli generalmente usati nella zona.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, devono essere quelli generalmente usati nella zona.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, destinata alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi», non deve essere superiore a 11 ton. per tutte le tipologie, escluse le sottozone Focara e Roncaglia per le quali non deve superare le 9 ton.

Le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c. «Colli Pesaresi» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,50% vol per le tipologie «bianco», «rosso», «rosato»; dell'11% vol per le tipologie «Sangiovese», «Sangiovese novello», «Trebbiano» e «Biancame»; dell'11,50% vol per le tipologie delle sottozone Focara e Roncaglia; del 12% vol per le tipologie «Sangiovese» e per i vini «Colli Pesaresi» Focara rosso e Pinot nero da destinare alla tipologia «riserva».

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3. In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano consentite in cantine situate anche fuori della zona di produzione, solo nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione.

La deroga come sopra previsto, è concessa dal Ministero per le politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentite le regioni e comunicata all'ispettorato repressione frodi ed alla competente Camera di commercio I.A.A.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «Colli Pesaresi» rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, non deve superare il 70% per tutte le tipologie e sottozone.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I vini «Colli Pesaresi» Sangiovese, «Colli Pesaresi» Focara e «Colli Pesaresi» Focara Pinot nero prodotti con un titolo alcolometrico minimo naturale del 12% vol o più e invecchiati all'interno della zona di produzione per almeno due anni, compreso l'eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo del 1° novembre dell'anno del raccolto, previa annotazione nei registri, possono essere qualificati «riserva».

Art. 6.

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Pesaresi» Sangiovese (anche nella tipologia riserva):

colore: rosso granato più o meno carico con riflessi violacei;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, talora con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol (12% vol se «riserva»);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli Pesaresi» Sangiovese novello:

colore: rosso rubino;

odore: intenso, fruttato;

sapore: asciutto, armonico, equilibrato, rotondo, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli Pesaresi» Trebbiano:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, profumanto caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Colli Pesaresi» Biancame:

colore: giallo paglierino tenue, talora con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Colli Pesaresi» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, vinoso;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli Pesaresi» rosato (o rosè);

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumio totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Colli Pesaresi» bianco:

colore: paglierino tenue talora con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: secco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Colli Pesaresi» Pinot nero (anche riserva):

colore: rosso granato non troppo carico con lievi riflessi tendenti al violaceo;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, talora con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli Pesaresi» Focara (rosso) (anche riserva):

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumi totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli Pesaresi» Roncaglia (bianco):

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, delicatamente profumato;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari, nonché il termine Albanella. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, particolari condizioni di produttività, purché documentabili, e marchi privati non aventi significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità alle norme vigenti.

Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3 litri, per le tipologie «novello» e «riserva» e per le sottozone.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita per tutti i vini indicati all'art. 1 alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1 immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 1,5 litri (per quelli prodotti nelle sottozone Roncaglia e Focara fino a 2 litri) è consentita la tappatura soltanto con tappo raso bocca ricoperto di capsula. Negli altri casi è comunque esclusa la tappatura con tappo tipo «corona».

È consentita altresì la tappatura dei recipienti di volume nominale fino a litri 0,500 con tappo a vite, escluse la tipologia «riserva» e le sottozone.

Tutti i vini di cui all'art. 1, se confezionati in contenitori di capacità inferiore a 5 litri, devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro.

00A0002

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento dei vini ad indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

Vista l'istanza del 16 giugno 1998 della regione Basilicata intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Grottino di Roccanova»;

Ha espresso, nella riunione del 18 novembre 1999, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il testo di disciplinare di produzione come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova»

Art. 1.

L'Indicazione geografica tipica, in sigla IGT, «Grottino di Roccanova», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, viene riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova», è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante ed amabile;

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito.

I vini di cui al comma precedente, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza.

L'Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» con specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno; in tal caso possono concorrere da sole o congiuntamente le uve di vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza fino ad un massimo del 15%.

L'Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» con specificazione di due dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per il 100% dai corrispondenti vitigni.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Roccanova, Castronuovo di Sant'Andrea e di Sant'Arcangelo ricadenti in provincia di Potenza.

Art. 4.

Le condizioni pedo-climatiche e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione di mosti e di vini di cui al precedente art. 2, devono essere quelle tradizionali ed in uso nella zona.

La produzione massima di uva per ettaro di un vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i mosti ed i vini ad Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» rossi, rosati e bianchi a tonnellate 11; per i mosti ed i vini ad Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova», con specificazione del o dei vitigni, a tonnellate 10. Nel caso di vigneti in coltura promiscua, la resa dovrà essere calcolata in riferimento alla effettiva superficie occupata dalle viti.

Le uve destinate alla produzione di mosti e vini ad Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» seguita o meno dal riferimento al o ai vitigni devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,50% per i vini rossi;

10,50% per i vini rosati;

10,0% per i vini bianchi;

13,0% per i vini bianchi passiti.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino ed al 50% per il passito.

Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all'appassimento sulla pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino così ottenuto, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 13%.

Art. 6.

I vini ad Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova», anche con specificazione del nome o dei vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici totali minimi:

«Grottino di Roccanova» rosso 11.0%;
«Grottino di Roccanova» rosato ed amabile 11.0%;
«Grottino di Roccanova» novello 11.0%;
«Grottino di Roccanova» frizzante ed amabile 10.5%;
«Grottino di Roccanova» bianco 10.5%;
«Grottino di Roccanova» passito 14.0%.

Art. 7.

Alla Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significati laudativi e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

00A0003

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile alla società «Revind S.r.l.», in Vicenza.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1999 l'autorizzazione all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministriale 19 aprile 1995 alla società «Revind S.r.l.», con sede legale in Vicenza, è modificata per quanto riguarda la sede sociale trasferita da Vicenza a Milano, con decorrenza 30 aprile 1998.

L'autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile esercitabile ai sensi dell'art. 28 comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

00A0042

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione del tasso semestrale relativo al periodo 1º gennaio 2000-30 giugno 2000 per i finanziamenti a tasso variabile concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti».

Si rende noto che per il periodo 1º gennaio 2000-30 giugno 2000 il tasso di interesse semestrale per i mutui a tasso variabile calcolato con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999 e dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 settembre 1999, recanti «Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti», è stato determinato nella seguente misura:

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE
CONCESSI FINO AL 16 SETTEMBRE 1999

Scadenza mutui	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 1999)	SPREAD in punti percentuali	Tasso in ragione d'anno %	Tasso semestrale %
10 anni	3,484	45	3,934	1,967
15 anni	3,484	50	3,984	1,992
20 anni	3,484	55	4,034	2,017

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE
CONCESSI DAL 17 SETTEMBRE 1999

Scadenza mutui	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 1999)	SPREAD in punti percentuali	Tasso in ragione d'anno %	Tasso semestrale %
10 anni	3,484	30	3,784	1,892
15 anni	3,484	35	3,834	1,917
20 anni	3,484	40	3,884	1,942

00A0106

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.